Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 23 giugno 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(2198)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 145 DEL 23 GIUGNO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Belluno.

(1954)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI, n. 1882.

Estensione degli assegni familiari alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 IV, n. 100;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, per la costituzione della provincia di Lubiana;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, per la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Ritenuta la necessità di estendere alla provincia di Lubiana e ai territori suddetti la legislazione vigente nel Regno per la corresponsione degli assegni familiari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estesi alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume e a quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia il R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari, convertito con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938-XVI, numero 2233, il R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, contenente norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge predetto, la legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, sulla istituzione della Cassa unica per gli assegni familiari e sulla disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, e il R. decreto legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, per l'aumento degli assegni familiari, convertito nella legge 1° agosto 1941-XIX, n. 984

Con decreti Reali, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme per la sua attuazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942 XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 21. — MANCINI.

LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 502.

Estensione delle facilitazioni previste dal R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, concernente agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime, a talune organizzazioni direttamente dipendenti dal Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'esonero dal contributo annuo obbligatorio per la radiofonia, concesso dall'art. 1 del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 706, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari, è esteso alle sottoindicate organizzazioni dipendenti dal Partito Nazionale Fascista:

1) Associazione nazionale famiglie caduti in guerra;
2) Associazione nazionale famiglie dei caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo;
3) Unione nazionale ufficiali in congedo;
4) Gruppo medaglie d'oro al valor militare;
5) Istituto del nastro azzurro;
6) Associazione nazionale « Nastro tricolore » fra decorati al valor civile, di marina, aeronautico;
7) Legione volontari d'Italia « Giulio Cesare »;
8) Reparti arditi d'Italia;
9) Legione garibaldina;
10) Gruppi marinai d'Italia;
11) Legione carabinieri d'Italia;
12) Reggimento granatieri di Sardegna;
13) Reggimento fanti d'Italia;
14) Reggimento bersaglieri d'Italia « Alessandro Lamarmora »;
15) X reggimento alpini;
16) Reggimento cavalieri d'Italia;
17) Reggimento artiglieri d'Italia « Damiano Chiesa »;
18) Reggimento genio « Mario Fiore »;
19) Legione finanzieri d'Italia;
20) Raggruppamento autieri in congedo;

21) Gruppi aviatori d'Italia;
22) Centro alpinistico italiano;
23) Lega navale italiana.

Art. 2.

Per le organizzazioni indicate nell'articolo precedente è ridotto del 25 per cento il canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni, di cui all'art. 8 del Regio decreto legge 23 ottobre 1925-III, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — ACERBO — BIGGINI — CINI — CIANETTI — POLVERELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 5 aprile 1943-XXI, n. 503.
Modificazioni e integrazioni del Regio decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali delle Corporazioni;
Visti il R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, numero 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, e il R. decreto legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 375, che modificano il testo unico sopra citato;
Visto il R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, che detta norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni nei ruoli statali;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Il personale in pianta, di cui al precedente art. 1, viene inquadrato nel rispettivo gruppo:

a) al ruolo cui sono proprie le funzioni inerenti al grado rivestito da ciascun impiegato, alla data del 7 luglio 1927, nei ruoli organici delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali agrari;

b) oppure, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al ruolo dei direttori e sostituti direttori, qualora detto personale abbia lodevolmente esercitato, per incarico, per almeno un triennio, le funzioni di direttore o sostituto direttore. Peraltro, in quest'ultimo caso, tale personale non può essere assegnato al grado superiore al 9°, e prenderà posto dopo i pari grado collocati nel medesimo ruolo a' sensi della lettera *a* ».

Art. 2.

L'art. 14 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« I posti che dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli risultino disponibili nei gradi superiori all'iniziale, saranno coperti nella prima attuazione del presente decreto, che dovrà effettuarsi entro sei anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, mediante concorsi da bandirsi dal Ministero delle corporazioni per soli titoli per le nomine ai gradi 5°, 6°, 7° e 10°, per titoli e per esami per le nomine agli altri gradi ».

Art. 3.

L'art. 15 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi di cui al precedente articolo saranno ammessi i funzionari dei ruoli statali degli Uffici provinciali delle Corporazioni appartenenti allo stesso gruppo e al grado immediatamente inferiore a quello cui aspirano, che da almeno tre anni rivestano la posizione considerata corrispondente al grado nel quale hanno conseguito l'inquadramento nel ruolo statale, i funzionari di ogni altra Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore, con almeno tre anni di anzianità in quest'ultimo grado, e infine limitatamente ai concorsi per il ruolo dei capi dei servizi statistici, i capi di uffici statistici di Enti locali od Enti parastatali i quali comprovino di possedere, oltre il diploma di laurea, anche quello di abilitazione alle discipline statistiche e di avere altresì una anzianità nel grado attuale di almeno 12 anni per gli aspiranti a posti di 6° grado, 10 anni per il 7°, 8 anni per l'8° e 5 anni per il 9°.

« Per il personale che avrà conseguito la nomina nei ruoli dei capi uffici statistica e dei capi delle ragionerie in base alle norme dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, (convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000), l'anzianità minima di grado richiesta dal precedente comma è computata, per la partecipazione ai concorsi per il grado 10°, tenendo conto pure del servizio prestato con funzioni direttive di cui al comma 7° dell'art. 7 del Regio decreto-legge predetto.

« Alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 12, è attribuita la competenza a giudicare i concorsi per titoli e a formare le graduatorie di merito previsti in questo articolo. Per i concorsi per titoli e per esami la Commissione giudicatrice sarà costituita con i decreti che bandiranno i rispettivi concorsi ».

Art. 4.

Nei concorsi da bandire, secondo le disposizioni di legge vigenti, per i posti dei gradi iniziali nei ruoli statali degli Uffici provinciali delle Corporazioni, l'Amministrazione, ferma restando la disposizione dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, potrà stabilire di volta in volta che un'aliquota dei posti predetti, nella misura massima della metà, sia riservata al personale impiegatizio dei ruoli consiliari degli Uffici provinciali delle Corporazioni che sia provvisto del titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere ai concorsi cui appartengono i posti da conferire.

Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato dal personale consiliare di cui al precedente comma è valutato a tutti gli effetti, tranne quelli relativi alla quiescenza, secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

La disposizione del precedente comma è applicabile al personale sistemato nei ruoli statali ai sensi dell'art. 7 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, esclusa qualsiasi retroattività di effetti economici.

Art. 5.

Limitatamente al primo pubblico concorso da bandire dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per la nomina nei ruoli statali degli Uffici provinciali delle Corporazioni, si prescinde per l'ammissione ad esso dal limite massimo di età nei riguardi del personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che, alla data dei relativi bandi, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso gli Uffici provinciali delle Corporazioni o presso le Amministrazioni dello Stato.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di servizio militare.

Art. 6.

L'art. 17 del R. decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, è sostituito dal seguente:

« I posti che risultino disponibili nei gradi di ispettore generale (5°) e di ispettore superiore (6°) del ruolo dei direttori e sostituti direttori, sono conferiti, per merito comparativo, ai funzionari di grado pari, o immediatamente inferiore con almeno tre anni di effettivo servizio in quest'ultimo grado, appartenenti al ruolo predetto o a quello dei capi uffici statistica, che ne facciano domanda e che siano riconosciuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 19, particolarmente idonei alle funzioni ispettive ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 504.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1942-XX, n. 695;
Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 303. — Restituzione e rimborsi (Provveditorato)	L.	52.000
Cap. n. 321. — Restituzione e rimborsi (Imposte dirette)	»	30.000.000
Cap. n. 322. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 344. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc.	»	5.000.000
Totale . . .	L.	39.052.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1943-XXI, n. 505.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per stipendi e pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, n. 671, 1° giugno 1942-XX, n. 667, e 23 giugno 1942-XX, n. 695;
Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 40. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Presidenza) .	L.	90.000
Cap. n. 48. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Servizio speciale riservato)	»	500.000
Cap. n. 77. — Personale - Stipendi ed assegni vari, ecc. (Commissariato per la pesca)	»	680.000
Cap. n. 142. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Avvocatura dello Stato)	»	600.000
Cap. n. 154. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. - Stipendi ed assegni fissi	»	1.000.000
Cap. n. 203. — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi ed assegni fissi . . .	»	10.000
Cap. n. 449. — Stipendi, pensioni ed assegni di invalidità al personale ex jugoslavo dei territori appartenenti al Governo della Dalmazia	»	1.000.000
Totale . . .	L.	3.880.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati . .	L.	8.500.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 100. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	100.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 458, *foglio* 75. — MANCINI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 16 giugno 1943-XXI.
Disposizioni concernenti l'Amministrazione della giustizia militare.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Nei procedimenti davanti ai Tribunali militari di armata e relative Sezioni, aventi sede nel territorio del Regno, il difensore può essere scelto anche fra gli avvocati e procuratori esercenti.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate addì 16 giugno 1943-XXI

MUSSOLINI

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1943-XXI.
Messa in liquidazione della Società in accomandita semplice Mario Beretta & C., con sede in Torino, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1940-XVIII col quale la Società in accomandita semplice Mario Beretta e C., con sede in Torino, fu sottoposta a sequestro;
Considerato che con il 31 marzo 1943 è scaduta la durata della Società;
Vista la relazione del sequestratario;
Vista la lettera del Ministero degli affari esteri n. 42/07815 in data 12 aprile 1942-XX;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La Società in accomandita semplice Mario Beretta e C., con sede in Torino, già assoggettata a sequestro è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Ezio Rossaro.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2170)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.

Approvazione di due nuove tariffe presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948.

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione e condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) tariffa mista ordinaria, a premio annuo, abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in contanti al termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in titoli se l'assicurato è in vita dopo un certo periodo di tempo;

2) tariffa mista popolare, a premio mensile, abbinata ai Buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli se l'assicurato è in vita ad un'epoca prestabilita, o immediatamente, in caso di premorienza, e di un ulteriore capitale pagabile in contanti, e relative condizioni speciali di polizza.

Roma, addì 18 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BACCARINI

(2173)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1943-XXI.

Approvazione di alcune nuove tariffe presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo approvato, debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

a) tariffa relativa all'assicurazione temporanea decennale, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro il decennio;

b) tariffa relativa all'assicurazione temporanea quinquennale, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio;

c) tariffa relativa all'assicurazione decennale, a premio unico, di annualità certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il decennio, sino al termine del decennio stesso;

d) tariffa relativa all'assicurazione quinquennale, a premio unico, di annualità certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio, sino al termine del quinquennio stesso.

Roma, addì 18 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BACCARINI

(2172)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1943-XXI.

Norme di applicazione del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1941-XIX, contenente norme per la fabbricazione dei prodotti tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1942-XX, contenente modificazioni alle vigenti disposizioni sulla fabbricazione dei prodotti tipo dell'industria tessile, della maglieria e della calzetteria;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI, sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili avranno applicazione per le seguenti categorie di prodotti tipo:

1) Prodotti della tessitura tipo seta (categoria *A*);
2) Velluto (categoria *B*);
3) Prodotti della tessitura tipo laniero (categoria *C*);
4) Prodotti della tessitura tipo cotoniero (categoria *D*);
5) Maglieria intima (categoria *E*);
6) Calze non di seta (categoria *F*);
7) Tessuti per arredamento (categoria *G*);
8) Maglieria esterna (categoria *I*);
9) Tessuti per ombrelli (categoria *P*);
10) Calze di seta (categoria *Q*);
11) Tessuti di seta a maglia (categoria *R*);
12) Tessuti di seta reale e seta fioretto (categoria *S*);

13) Tessuti per interno per abiti (categoria *U*);
14) Tessuti per calzature;
15) Tessuti fatti con crine animale o artificiale;
16) Tessuti per busti sanitari, rigidi;
17) Tessuti elastici;
18) Filati di aguglieria.

Art. 2.

A partire dalla stessa data s'intendono rescissi tutti gli impegni di consegna di prodotti tipo tessili compresi nelle categorie indicate nel precedente articolo, anche se la merce sia stata già fatturata e/o pagata.

Art. 3.

I manufatti tessili assimilati con provvedimento del Ministero delle corporazioni a prodotti tipo compresi nell'art. 1 del presente decreto sono sottoposti alla disciplina stabilita con il decreto Ministeriale 12 aprile 1942-XXI e con il presente decreto.

Per i manufatti tessili assimilati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le denuncie di cui agli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI dovranno essere fatte, così dai fabbricanti come dai commercianti grossisti, entro il giorno 5 del mese successivo a quello del relativo provvedimento di autorizzazione.

Art. 4.

È fatto divieto alle aziende fabbricanti di cedere a qualsiasi titolo prodotti tessili non rifiniti se non ad aziende munite di impianti di rifinitura.

I prodotti tessili non rifiniti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in possesso di commercianti grossisti, dovranno da questi ultimi essere inclusi nella denuncia al Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento (Comcordit) di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 12 aprile 1943-XXI.

Art. 5.

Le ditte produttrici degli articoli qui appresso specificati, le quali vendano i loro prodotti attraverso commercianti e non già al diretto consumatore, dovranno rifornirsi dei prodotti tipo di cui all'art. 1 del presente decreto, occorrenti per le loro lavorazioni, esclusivamente per il tramite della Confederazione fascista degli industriali - Ufficio confezioni:

1) Articoli di vestiario, per uomo, donna, ragazzi e bambini, compresi gli impermeabili e gli abiti da lavoro;
2) Articoli di biancheria per uomo, donna, ragazzi e bambini;
3) Cravatte non a maglia;
4) Cappelli e berretti;
5) Calzature;
6) Articoli di biancheria da casa;
7) Tessuti ricamati a macchina;
8) Pelliccerie confezionate (per i foderami);
9) Corpetti, busti, panciere, cinti, sottoascelle, e simili articoli per uso sanitario od ortopedico;
10) Ombrelli.

Art. 6.

Le ditte produttrici degli articoli elencati nell'art. 5, le quali vendano al diretto consumatore, dovranno rifornirsi dei prodotti tipo di cui all'art. 1 del presente decreto, occorrenti per le loro lavorazioni, presso i dettaglianti, salvochè per il loro rifornimento non si siano avvalse per il passato di « buoni di prelevamento ». — In questo caso esse potranno, rivolgendone richiesta agli Udis competenti, ottenere di essere rifornite presso i Magazzini provinciali, come i dettaglianti. — Analogamente a questi ultimi, le ditte in questione, per effettuare il prelievo della loro quota di prodotti tipo, dovranno presentare i « buoni di prelevamento » rilasciati loro dai Consigli provinciali delle Corporazioni.

Art. 7.

Le ditte produttrici di confezioni o manufatti tessili diversi da quelli compresi nelle categorie specificate nell'art. 5, dovranno rifornirsi dei prodotti tipo di cui all'art. 1 del presente decreto, occorrenti per le loro lavorazioni, presso i dettaglianti. — Tuttavia anche per queste ditte — qualora, per il passato, si siano rifornite presso fabbricanti o grossisti, sia liberamente sia mediante « buoni di prelevamento » o « buoni di acquisto » utilizzabili presso fabbricanti o grossisti — è ammesso il rifornimento presso i Magazzini provinciali, previa richiesta agli Udis competenti.

Il prelievo dei prodotti tipo, da parte delle ditte in questione, sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni sul tesseramento.

Art. 8.

Le Amministrazioni statali, gli enti e gli ospedali che intendono prelevare presso fabbricanti o presso Magazzini provinciali, quantitativi dei prodotti tipo elencati nell'art. 1 del presente decreto, dovranno farne richiesta al Comcordit, esibendo il « buono di acquisto » ad essi rilasciato dal competente Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Analogamente procederanno le aziende che detti prodotti utilizzano per uso tecnico ovvero per confezionare indumenti di lavoro per i propri dipendenti.

Il Comcordit, previa approvazione del Ministero delle corporazioni, potrà consentire il rifornimento presso i fabbricanti ovvero presso i Magazzini provinciali, determinando, eventualmente, anche i limiti di quantità dei prodotti da prelevare. Esso prenderà inoltre accordi al riguardo, rispettivamente, con gli Uffici di distribuzione o con gli Udis.

Art. 9.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245, sul coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2192)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Milano (settimo elenco).

N. 70464 del registro ditte: *Leoni Roberto* - Milano, via Monte Napoleone n. 21. Cessata il 19 febbraio 1943.

N. 231832 del registro ditte: *Giorgio Finzi & C.* - Milano, via Monte di Pietà n. 1-A. Cessata il 6 aprile 1942.

N. 223305 del registro ditte: *Isolanti Stampati di Max Hirsch* - Milano, via Brivio n. 17. Cessata il 14 aprile 1942.

N. 180669 del registro ditte: *Levi Ernesto* - Milano, viale Certosa n. 16. Cessata il 30 giugno 1939.

N. 81803 del registro ditte: *Cartoleria Almanzi di Almanzi Nina* - Milano, viale Romagna n. 58. Cessata il 15 febbraio 1943.

N. 257098 del registro ditte: *Di Veroli Ester* - Milano, via Adua n. 23. Cessata il 15 settembre 1942.

N. 261559 del registro ditte: *Di Porto Rosa di Di Capua Enrica* - Milano, via Maddalena n. 2. Cessata il 20 maggio 1942.

N. 66336 del registro ditte: *Levi P. Angelo* - Milano, via Bigli n. 9. Cessata il 30 aprile 1942.

N. 180053 del registro ditte: *Manasse G. A.* - Milano, corso Vercelli n. 1. Cessata il 15 settembre 1942.

N. 191540 del registro ditte: *Orefice dott. Alberto* - Milano, via Cadore n. 31. Cessata il 30 aprile 1942.

N. 257806 del registro ditte: *Casa Viennese del Bambino di Katscher Margherita* - Milano, via Stampa n. 14. Cessata il 30 settembre 1942.

N. 278126 del registro ditte: *Battino Mino* - Milano, via Broletto n. 43. Cessata il 15 maggio 1942.

Aziende appartenenti a cittadini di razza ebraica, apolidi.

N. 206124 del registro ditte: *S. Benusiglio di Levi Augusta* Milano, piazza Sant'Ambrogio n. 6. Cessata il 13 aprile 1942.

(2174)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 734 del 14 giugno 1943-XXI relativo ai prezzi di vendita per le giacenze di concimi composti non autorizzati.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 734 del 14 giugno 1943-XXI — per consentire la utilizzazione delle giacenze di concimi composti di cui non è stata autorizzata la ulteriore produzione e delle quali il Ministero medesimo con circolare C. 387 della Direzione generale consumi industriali ha consentita la distribuzione, previo accertamento della consistenza di esse presso ciascuna fabbrica, consistenza che è stata comunicata con elenco allegato alla circolare stessa — ha stabilito che i prezzi di vendita dal produttore dei prodotti in questione saranno fissati dai Consigli provinciali delle Corporazioni sulla base dei seguenti criteri:

Anidride fosforica, prezzo per unità L. 3;

Azoto ammoniacale, prezzo per unità L. 6;

Azoto organico o di origine organica, prezzo per unità L. 10;

Potassio (K_2O solubile), prezzo per unità L. 2;

Zolfo, prezzo per unità L. 1.

Sostanze organiche:

L. 0,50 per unità in peso (da sommarsi al prezzo ottenuto in base al contenuto di unità di azoto ammoniacale).

Maggiorazione:

30 % ove risulti una lavorazione chimica e 15 % se trattasi di semplice miscela.

Valutazione del titolo:

quando lo scarto è di due unità o più, si considera a 0,7; quando lo scarto è inferiore a due unità di considera la media.

Arrotondamento: da farsi sui cent. 50.

I prezzi così calcolati saranno praticati dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari per la cessione ai singoli Consorzi con la maggiorazione di L. 2 al quintale per merce nuda resa franco destino stazione FF. SS. o delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo.

Per la determinazione dei prezzi di vendita al consumatore, i Consigli provinciali delle Corporazioni aggiungeranno ai prezzi come sopra risultanti: L. 2 al q.le per imposta entrata, le spese di trasporto, di facchinaggio e di noli e dell'eventuale imballaggio come per gli altri concimi chimici, ed un compenso per la distribuzione in ragione di L. 6 al quintale.

(2197)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 giugno 1943-XXI - N. 116

Afghanistan	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5868
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	91,725
Id. 3,50 % (1902)	86,50
Id. 3 % lordo	70,65
Id. 5 % (1935)	90,525
Redimib. 3,50 % (1934)	80,525
Id. 5 % (1936)	94,975
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	98,975
Id. 5 % (1949)	92,65
Id. 5 % (15-2-50)	92,425
Id. 5 % (15-9-50)	92,425
Id. 5 % (15-4-51)	92,725

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.